

A sostegno del terzo motivo, si adduce che la sentenza del Tribunale, senza ciò giustificare in alcun modo, afferma che in un procedimento di cooperazione, fra quelli previsti dall'articolo 21 del regolamento 2015/1589, lo Stato membro ha meno garanzie che in un procedimento di indagine. In tale motivo si argomenta che sia il tenore letterale degli articoli da 21 a 23 del regolamento 2015/1589, sia la stretta connessione tra l'articolo 108 TFUE, da cui trae origine il procedimento di cooperazione del regolamento 2015/1589, e il principio di leale cooperazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, portano alla conclusione che la Commissione debba effettuare l'analisi delle informazioni fornite dallo Stato membro.

(¹) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas
(Lituania) il 28 febbraio 2023 — Virgilijus Valančius / Lietuvos Respublikos vyriausybė**

(Causa C-119/23, Valančius)

(2023/C 173/30)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Virgilijus Valančius

Resistente: Lietuvos Respublikos vyriausybė

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale i componenti del Tribunale dell'Unione europea devono essere scelti tra le persone «che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali», in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, esiga che un candidato alla nomina a giudice del Tribunale dell'Unione europea sia scelto in uno Stato membro dell'Unione europea esclusivamente in base alle capacità professionali.
- 2) Se una prassi nazionale, come quella controversa nella fattispecie in esame — in forza della quale, al fine di garantire la trasparenza nella selezione di un determinato candidato, il governo di uno Stato membro, tenuto a proporre un candidato per la nomina alla carica di giudice del Tribunale dell'Unione europea, costituisce un comitato di esperti indipendenti al fine di valutare i candidati, il quale, a seguito di colloqui con gli stessi, redige una graduatoria dei candidati stessi in base a criteri di selezione chiari e a obiettivi prestabiliti e, conformemente alle condizioni precedentemente annunciate, propone al governo il candidato che ha ottenuto il punteggio più elevato in base alle sue competenze e capacità professionali, mentre il governo propone per la nomina alla carica di giudice del Tribunale dell'Unione europea un candidato diverso da quello che si è classificato al primo posto in graduatoria — sia compatibile con il requisito, previsto dall'articolo 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, secondo cui il giudice deve offrire tutte le garanzie di indipendenza e soddisfare le altre condizioni richieste per le cariche giurisdizionali, tenuto conto del fatto che un giudice nominato illecitamente potrebbe influire sulle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea.